

R.G. '2022



TRIBUNALE di ROMA

Diciassettesima sezione civile (già nona)

Il Giudice, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, sciogliendo la riserva assunta allesito dell'udienza cartolare che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. tra

(C.F.), nato il (),
residente a l (), in via r. , rappresentato e difeso dall' Avv. Alessio Orsini
(CF: RSNLSS79E28F205K) del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio di Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202

ricorrente

e

(C.F. e P.I.), in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede in Roma, alla Via n. , indirizzo pec
estratto dai seguenti pubblici elenchi: INI-PEC Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata e Registro Imprese dai quali è stato
rilevato l'indirizzo pec del destinatario

resistente

Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver appreso a seguito di
una ispezione negli archivi tenuti dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia dell'esistenza di una
segnalazione del proprio nominativo effettuata da parte di , per "garanzie



Accoglimento totale n. cronol. 8452/2024 del 15/07/2024

RG n. /2022

Repert. n. 13654/2024 del 15/07/2024

ricevute" pari ad € 108.327,00 in favore di _____, a suo tempo socio accomandatario della ditta individuale denominata _____, rappresentava che il rapporto finanziario a fronte del quale era stata prestata la presunta garanzia era risalente a oltre vent'anni prima, poiché derivante dal conto corrente n. _____ acceso dalla società debitrice originariamente in capo al _____ garantito dalla fideiussione del Signor _____ rispetto al quale, la _____, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. _____/1998 del 25.05.1998.

In data 14.10.1998, veniva dichiarato il fallimento della società _____ che si chiudeva il 09.11.2005 come risultante dalla Sentenza di fallimento, dalla visura storica della società, dalla certificazione del Tribunale, dalla comunicazione di chiusura del fallimento e dal provvedimento di riabilitazione del debitore _____.

Con pec del 04/05/2015, _____ si rivolgeva nei confronti della _____ che aveva eseguito la segnalazione, la quale dall'esame della visura risulta risalire al gennaio del 2010, chiedendo l'immediata cancellazione della segnalazione sulla base della cessazione della ditta _____ a seguito di fallimento aperto in data 13.10.1998 e chiuso (con riabilitazione del Signor _____) in data 09.11.2005 cfr. doc. 6 del ricorso introduttivo) e sulla mancata soddisfazione da parte della _____ del pagamento dell'asserito credito.

Con pec del 09.06.2017 (doc.10 ricorso), _____, quale mandataria della _____, riferiva che la _____ sarebbe stata la nuova titolare del credito a seguito di una operazione di cartolarizzazione avvenuta con un contratto di cessione stipulato il 06.12.2005 ai sensi dell' art. 58 del TUB e di cui era stata data pubblicità mediante pubblicazione nella GU n. 300 del 27.12.2005 parte seconda deducendo di aver acquistato il credito originariamente in capo al _____ derivante dal rapporto di conto corrente n. 201387/97, garantito dalla fideiussione del Signor _____ e rispetto al quale aveva ottenuto il "decreto ingiuntivo n. _____ 1998 che veniva notificato alla debitrice e ai garanti", confermando come in data 13.10.1998 la _____ e il socio accomandatario _____ fossero stati dichiarati falliti su istanza del _____ nonché _____.



Accoglimento totale n. cronol. 8452/2024 del 15/07/2024
RG n. /2022
Repert. n. 13654/2024 del 15/07/2024

che "il fallimento terminava in data 09.11.2005, seguito dalla riabilitazione del Sig. [redacted]" e che, "In data 11.01.2006 la società [redacted] veniva cancellata dal registro delle imprese". Specificava, altresì come dalla predetta data di cancellazione del 11.01.2006 la [redacted] avrebbe volturato la posizione debitoria in capo al Signor [redacted] segnalandolo personalmente in Centrale Rischi della Banca D'Italia in luogo della società ormai estinta. Infine, "Il 30.03.2010, [redacted] provvedeva ad intimare nuovamente il pagamento di quanto dovuto ai garanti [redacted] e [redacted] a mezzo di raccomandata a.r. regolarmente ricevute, a valere ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione".

Ritenendo l'insussistenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione il ricorrente inviava una successiva pec del 03.05.2018 (doc.12), ove chiedeva nuovamente la cancellazione della segnalazione per avvenuta prescrizione, nonché di ricevere la documentazione inerente il titolo da cui deriverebbe il presunto credito, nonché eventuale documentazione inerente l'interruzione della prescrizione. A seguito di ulteriori solleciti, con pec del 20.05.2021 (doc.14), la [redacted] riferiva che, la [redacted] con contratto del 06.12.2005 avrebbe acquistato il credito in seguito ad una operazione di cartolarizzazione da [redacted] S.p.A., ovvero da [redacted] ribadendo che, il credito sarebbe derivato dallo scoperto di c.c. n. 242208-0 aperto dalla fallita società [redacted], con [redacted] oggetto di successivo decreto ingiuntivo n. [redacted] /1998 e che "in data 30.03.2010 sono state inviate diffide a tutti gli obbligati, tutte rimaste senza riscontro, seguite anche dalla missiva del 08.11.2018 indirizzata all'Avv. [redacted] e del 09.06.2017 indirizzata alla [redacted]. Richieste da parte del ricorrente le copie delle missive del 27.05.2015, del 08.11.2018 e del 09.06.2017, unitamente alle eventuali ricevute di consegna, non risultando l'invio di nessun atto interruttivo della prescrizione, Signor [redacted] incardinava il procedimento di mediazione che si chiudeva con verbale negativo del 21.04.2022 "per la mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione".

Radicato il presente giudizio, parte ricorrente contestava innanzitutto che la [redacted] avesse acquisito l'asserito diritto di credito originariamente in capo al [redacted] e derivante dal rapporto di conto corrente n. [redacted] /97, garantito dalla fideiussione del Signor [redacted] e rispetto al quale aveva ottenuto il "decreto ingiuntivo n. [redacted]".



/1998 che veniva notificato alla debitrice e ai garanti non avendo l'intimato offerto alcuna prova, né tanto meno il contratto di cessione, essendosi meramente limitata a richiamare la conclusione di un contratto di cessione del credito avvenuto in data 06.12.2005 ai sensi dell' art. 58 del TUB e di cui venne data pubblicità mediante pubblicazione nella GU n. 300 del 27.12.2005 parte seconda.

Nell'avviso contenuto nella GU n. 300 del 27.12.2005 (doc.11), si legge che, in forza di un contratto di cessione del 06.12.2005 la [redacted] avrebbe acquistato da Banca [redacted] (che pare ricorrente allega essere sorta nel 1998 dall'integrazione della [redacted] - con il [redacted]), sono stati veduti vari crediti identificati con i criteri di "blocco" di seguito trascritti in gazzeta, aventi determinati requisiti di inclusione e di esclusione. Ritiene innanzitutto il giudicante che quanto alla figura del cedente non appare dirimente la precisazione di parte ricorrente laddove evidenzia che con pec del 20.05.2021 (doc.14), la [redacted] riferiva che, la [redacted] con contratto del 06.12.2005 avrebbe acquistato il credito in seguito ad una operazione di cartolarizzazione da [redacted] \., ovvero da [redacted], mentre con precedente pec del 09.05.2017 avrebbero riferito che l'acquisto avvenne da parte del [redacted]. In quella occasione, infatti, [redacted] si era limitato a riferire che il credito era originariamente vantato da [redacted] informazione non in contraddizione con la circostanza che [redacted] fosse stata incaricata del recupero dei crediti per conto di [redacted] della loro concreta gestione fino a deciderne la cessione.

Al fine di accertare i confini della cessione parte ricorrente ha esaminato il richiamato avviso contenuto nella GU n. 300 del 27.12.2005 (doc.11), ove si legge che, in forza di un contratto di cessione del 06.12.2005 la [redacted] avrebbe acquistato da [redacted] (sorta nel 1998 dall'integrazione della [redacted] ([redacted]) con il [redacted]), i crediti identificati con i criteri di "blocco" derivanti da "crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario e/o anticipazione fondiaria", aventi determinati requisiti di inclusione e di esclusione.



Trattandosi di crediti fondiari, evidentemente non vi rientra il conto corrente chirografario 242208-0 citato in corrispondenza dalla

Nemmeno può ritenersi incluso nei criteri descritti alla Parte 2, ossia nei "criteri di Portafoglio", in quanto si fa riferimento a contratti di finanziamento ed anche di ma si includono quelli aventi valore superiore a 500 mila euro.

Anche la "Parte 3", inerente i "criteri del Portafoglio Intesa 2", che fanno riferimento ai contratti di finanziamento (e non a conti correnti a differenza del punto precedente).

Inoltre, non è verificata e non possono ritenersi provati o attribuibili alla vicenda oggetto di causa i criteri di inclusione sub lettere: a, c e d.

Altresì, dai criteri di esclusione emerge che il credito vantato dalla non rientri nella cessione, in quanto "erano già classificati da quali sofferenze".

Parte resistente non si è costituita per affermare la propria titolarità sicchè la domanda di cancellazione della iscrizione può essere accolta sotto tale profilo. L'accoglimento della principale eccezione consente di ritenere assorbite le ulteriori domande.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l'art. 702 ter c.p.c.:

accerta e dichiara la carenza di legittimazione e di titolarità del diritto in capo alla con riferimento all'asserito credito in capo al Signor quale fideiussore del Signor ;

per l'effetto accerta e dichiara l'illegittima segnalazione del nominativo del Signor presso la CR della Banca D'Italia da parte della in via preliminare per carenza di titolarità del diritto e per l'effetto condannare la, in persona del legale rappresentante p.t., ad effettuare la cancellazione del nominativo del predetto Signor a decorrere dal momento in cui la ha effettuato tale appostazione;



Accoglimento totale n. cronol. 8452/2024 del 15/07/2024
RG n. /2022
Repert. n. 13654/2024 del 15/07/2024

- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
liquidate in complessivi € oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Roma, 13 luglio 2024

Il Giudice

dott.ssa Maria Pia De Lorenzo

AVV. ALESSIO ORSINI

